



# COMUNE DI GIOIOSA JONICA

89042 - Provincia di Reggio Calabria -

Prot. n. 2861 del 13 MAR 2015

Ai Responsabili di Servizio  
Arch. Rocco Crisarà  
Dott. essa Valentina Suraci  
Dott. Gianfranco Ali  
Comandante Polizia municipale  
Pasquale Agostino  
E p.c. Al Sindaco

Al Revisore dei Conti  
All'Organismo Indipendente di Valutazione

Direttiva n. 6 /2015 del 12/03/2015

**OGGETTO: Predisposizione modelli autocertificazione di cui alla SCHEDA n. 1 "PERSONALE" di cui al PTPC2015\2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 06/02/2015**

Il sottoscritto, Segretario Generale Dott Arturo Tresoldi , n.q. di Responsabile dell'anti-corrruzione, giusto Delibera C.S. n 24 del 19/02/2013;

Atteso che:

-con delibera della G.C.n° 15 del 06/02/2015 questa Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, la cui copia è stato consegnato a Codesti responsabili oltre ad essere stata pubblicata sul sito Comunale sezione trasparenza sottosezione altri contenuti.

- che il P.T.P.C. contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme, coinvolgono e interessano tutti gli uffici e tutte le attività del Comune. Quindi, l'effettiva attuazione delle attività previste dal Piano non è possibile, senza la collaborazione e l'impegno di tutti i soggetti che operano nell'amministrazione.

- Che il contenuto del P.T.P.C. è stato definito, in modo tale da prevedere non solo misure di prevenzione (che riducono la probabilità degli eventi di corruzione), ma anche misure di monitoraggio degli eventi di corruzione, finalizzate a rilevare e rimuovere possibili comportamenti a rischio di corruzione, che dovessero aver luogo all'interno dell'amministrazione.

In attuazione di quanto stabilito nell'allegato b)- scheda n. 6 "Concessioni e contributi " del succitato Piano, si trasmettono unitamente alla presente registro n 6 , attraverso il quale si intendono monitorare la gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc..... sia con fondi di altri Enti e previo bando pubblico degli stessi , sia con fondi comunali e previo avviso pubblico comunale, nonché senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico;

si rappresenta che l'art. 26 del digs. n. 33/2013, al 2° comma dispone che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro"*.

Il 3° comma dispone poi che "La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico (...)".

Il successivo art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari) stabilisce infine che "I. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione".

Sulla scorta di quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche — A.N.A.C. (già CIVIT) a più riprese nelle deliberazioni appositamente adottate in materia si forniscono le indicazioni e le direttive di seguito riportate:

1. Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 sono tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

2. L'art. 26, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro. Questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario. Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Quanto agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto della eterogeneità degli stessi, è rimessa a ciascuna Amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici", dandone adeguata motivazione. Tuttavia, è stato chiarito dalla stessa A.N.A.C. che non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;

- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Quanto alle modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si fa presente che le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione. Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.

Tuttavia, considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Al riguardo corre peraltro l'obbligo di precisare che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi, in quanto l'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.


La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, considerato che - ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 -, la pubblicazione sul sito istituzionale è condizione legale per l'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell'ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali.

Qualora l'Amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

Tanto premesso, si invitano i responsabili di servizio ad attenersi scrupolosamente alla normativa che disciplina la materia in oggetto osservando la presente direttiva e si acclude in allegato, altresì, lo schema di registro che ogni responsabile avrà cura di compilare e trasmettere al Responsabile anticorruzione con cadenza semestrale allegato (1)

  
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  
Segretario Generale  
Dott. Arturo Tresoldi



# COMUNE DI GIOIOSA JONICA

89042 - Provincia di Reggio Calabria -

Partita IVA 00288960800 - ☎ (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

## MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ALLEGATO 1

### REGISTRO N. 6 CONCESSIONE CONTRIBUTI

nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario ;	Soggetto e data della richiesta del contributo il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato, nel rispetto della privacy	Data del rilascio del contributo l'importo del vantaggio economico corrisposto ;	Determina e importo del contributo erogato la norma o il titolo a base dell'attribuzione ;	l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo ;	la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Controllo amministrativo